

# MOSS E RAPPRESENTANTE FISCALE AI FINI IVA

## NEL COMMERCIO ELETTRONICO

REPUBBLICA DI SAN MARINO, 20 SETTEMBRE 2019

Il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C (D.LGS 42/2015).

In base alle nuove regole europee, infatti, la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il MOSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l'Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

**DIRETTIVA 2455/2017:**

**LE OPPORTUNITA' MOSS**

- Per il commercio elettronico diretto (servizi elettronici, servizi telecomunicazione e telediffusione - TTE) – utilizzo del MOSS – opportunità sin da ora – 1/1/2019 (**salvo chiarimenti dal legislatore italiano in merito al recepimento della normativa europea**) :
  - Anche per gli operatori economici EXTRA UE (es. San Marino), già identificati in uno stato membro (es: sammarinese che aveva una rappresentante fiscale in Germania o Italia che prestava servizi TTE a persone fisiche in più paesi europei, fino a ieri non poteva utilizzare il sistema MOSS).
  - Applicazione della normativa dello stato membro di identificazione in materia di fatturazione e conservazione della documentazione relativa ai servizi digitali
  - Differimento del termine di presentazione della dichiarazione trimestrale dal 20 al 30 del mese successivo al trimestre di riferimento
- Dall' 1/1/2021 – opportunità – utilizzo del MOSS – PER TUTTI I SERVIZI .... MA SOPRATTUTTO ANCHE PER LE VENDITE A DISTANZA -

CHE COS'E' IL MOSS : → **“Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico” MOSS.**

## VERSIONE NON VIGENTE

*Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE. (Gazz. Uff. UE n. L 347 dell'11 dicembre 2006) Articolo 358-bis [\(1\)](#) Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per: 1) “soggetto passivo non stabilito nella Comunità” un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità ~~né è tenuto altrimenti ad identificarsi ai fini dell'IVA;~~ 2) “Stato membro di identificazione” lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all'interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni della presente sezione.*

*Note: [\(1\)](#) Articolo aggiunto - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - dall'[art. 5](#), n. 10), Dir. 12 febbraio 2008, n. 2008/08/CE, in vigore dal 20 febbraio 2008.*

## VERSIONE DALL'01/01/2019

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per: 1) “soggetto passivo non stabilito nella Comunità” un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità; [\(1\)](#) 2) “Stato membro di identificazione” lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all'interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni della presente sezione.

*Note:(1)Punto così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall'[art. 1](#), punto 3), Direttiva 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE.*

## CENNI STORICI

La *Direttiva 2006/112/CE* come modificata dalla *Direttiva 2008/8/CE*, stabiliva che i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall'Unione europea) che effettuano servizi elettronici (già soggetti al regime speciale V@ES) o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato "Mini one Stop Shop" o "Mini Sportello Unico ("MOSS").

IN ITALIA, i principi di cui di cui sopra sono stati recepiti con il *D.LGS. 42/2015* introducendo il sistema del MOSS, il cui Portale è operativo dal 1° gennaio 2015, facoltativamente per i soli soggetti:

- Soggetti residenti nell'UNIONE EUROPEA;
- Soggetti residenti fuori dell'Unione Europea, ma dotati di stabile organizzazione nella stessa (quindi solo per coloro che avessero una stabile in paesi Europei)

## OGGI:

Come recentemente modificato *dall'art.2 del Dlgs. N.42 del 2015*

Il MOSS presenta aspetti peculiari a seconda che i soggetti che vi si iscrivono siano o meno stabiliti in territori appartenenti all'Unione europea. Di seguito, pertanto, si analizzeranno separatamente le due diverse ipotesi, disciplinate *dagli artt.74-quinquies e sexies del DPR.633/1972.*

## *Il MOSS per i soggetti stabiliti in territori UE:*

In via generale, va osservato che i criteri dettati per l'adesione al MOSS dei soggetti che hanno la sede della propria attività o una stabile organizzazione in territori UE sono più stringenti, rispetto a quelli operanti con riferimento a soggetti stabiliti in territori extra-Ue. Infatti detti soggetti sono tenuti a registrarsi al MOSS nello stato in cui è stabilita la propria attività o la propria stabile organizzazione.

## Il MOSS per i soggetti stabiliti in territori extra-UE:

Possono aderire al MOSS, nella modalità a loro riservata, le imprese (organizzate in forma societaria o di ditta individuale) che non hanno fissato la sede della propria attività, né dispongono di una stabile organizzazione in territori appartenenti alle UE.

# MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL MOSS

## DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI

### NON UE

**- Operatori sammarinesi -**



Ti trovi in: [Home](#) / [Schede](#) / [Agevolazioni](#) / [MOSS](#) / [Regime non UE](#)

## Regime non UE

Il regime non UE è riservato ai soggetti passivi che nell'Unione Europea:

- non hanno la sede della propria attività economica
- non dispongono di una stabile organizzazione
- non siano registrati né tenuti a essere identificati ai fini Iva.

In queste condizioni, è possibile registrarsi presso qualunque Stato membro.

La procedura si articola in due fasi successive.

Per prima cosa occorre richiedere il numero individuale di identificazione Iva.

[Request for EU ID](#)

L'Agenzia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.

[VAT mini One Stop Shop for NON EU](#)

## Request for EU ID

**Business Information**

Company Name \*:

Trading name, if different from  
your Company Name:

Business description \*:

Website URL \*:

---

Please provide your National  
tax reference number, if  
available:

Issuing Country:

---

E-mail \*:

Confirm E-mail \*:

---

Address \*:

City \*:  Post Code:

Country in which you have  
your business \*:

---

**Sole trader information** 

First name:  Last name:

Date of birth (dd/mm/yyyy):  Gender:

Country of birth:

---

**Contact information**

Title:

First name \*:

Middle name:

Last name \*:

Date of birth (dd/mm/yyyy) \*:  Gender \*:

# DAL 01.10.2016 LE VERIFICHE E LE COMUNICAZIONI AL RICHIEDENTE AVVENGONO TRAMITE IL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

Con provvedimento n. 118987, l' Agenzia delle Entrate ha approvato gli schemi di dati per la richiesta della registrazione al MOSS in Italia per:

- I soggetti extra – UE non stabiliti né identificati in alcuno stato membro
- I soggetti italiani e i soggetti extra – UE con stabile organizzazione in Italia
- I soggetti stabiliti o identificati in altri stati UE

# MOSS – Specifici obblighi dichiarativi e di versamento

- Presentazione in via telematica di una dichiarazione IVA trimestrale (entro 20 giorni dalla fine del trimestre cui si riferisce) allo Stato Membro di Identificazione (SMI) contenente la distinzione del volume delle prestazioni per Stato Membro di consumo ed in particolare:
  - Stato Membro di consumo
  - Tipo di servizio prestato e data prestazione
  - Base imponibile e Valuta
  - Aliquota IVA e Importo IVA
  - Data e importo dei pagamenti ricevuti (anche eventuali acconti)
  - Nome del destinatario
  - Informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente

## VERSAMENTO DELL'IVA

Il versamento dell' IVA dovuta e derivante dalla dichiarazione di cui sopra, dovrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa (*art. 74 quinquies comma 9*).

## LE MODALITÀ DI VERSAMENTO VARIANO A SECONDA CHE SI SIA ADERITO AL REGIME UE O EXTRA UE.

- I **SOGGETTI UE** effettuano il versamento mediante addebito su un conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate
- I **SOGGETTI IN REGIME EXTRA UE** effettuano il versamento mediante bonifico in euro su un conto corrente aperto presso la Banca D'Italia (beneficiario Agenzia delle Entrate IVA MOSS – codice BIC: BITAITRRENT – codice IBAN: IT31A0100003245348200005875)

## MOSS - Esoneri

Le prestazioni di servizi TTE effettuate nel regime MOSS sono dispensate dagli obblighi ordinari di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione IVA. Tuttavia, per le operazioni effettuate in regime MOSS deve essere conservata una «idonea documentazione», a riprova di ciò che è inserito nelle dichiarazioni trimestrali, fino al decimo anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni ivi inserite.

Con il *DM 27/10/2015 avente effetto dall'01/01/2015* è stato previsto **l'esonero anche dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi** relativi ai servizi digitali resi a privati consumatori italiani.

Dall' 01/01/2019 è prevista la facoltà, per gli Stati membri, di stabilire autonomamente il periodo di conservazione della documentazione che potrebbe anche essere inferiore a 10 anni.

# MOSS - Rimborsi

Nelle dichiarazioni trimestrali non è possibile detrarsi l'eventuale IVA sostenuta sugli acquisti di beni e/o servizi nei singoli stati membri di consumo, ma poiché il diritto alla detrazione rimane immutato potrà essere recuperata mediante richiesta di rimborso (*utilizzando le procedure di cui agli artt.38bis1-38bis2 e 38-ter*)

# **IL RAPPRESENTANTE FISCALE** **AI FINI IVA**

# PREMESSA

- L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ITALIANA NON PUÒ IMPORRE AD OPERATORI SAMMARINESI **LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE**, QUANDO EFFETTUANO OPERAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA IN FAVORE DI SOGGETTI PASSIVI CHE ASSOLVONO L'IMPOSTA MEDIANTE IL MECCANISMO DELL'INVERSIONE CONTABILE
- LA NECESSITÀ DELLA NOMINA È COLLEGATA SOLTANTO AD OPERAZIONI REALIZZATE DA **OPERATORI SAMMARINESI IN FAVORE DI PRIVATI O SOGGETTI AD ESSI ASSIMILATI**

## ... ALLO STESSO TEMPO

LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE

NON FA PERDERE ALL'OPERATORE SAMMARINESE LA STATUS DI **SOGGETTO**  
**PASSIVO NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO,**

MA SEMPLICEMENTE GLI FA ASSUMERE QUELLO DI **SOGGETTO IDENTIFICATO IN**  
**ITALIA,** CON TUTTI GLI ADEMPIMENTI CHE QUESTO COMPORTA AI FINI DELLA  
GESTIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

# LA NOMINA

(ex articolo 17, co 3 DPR 633/72  
il quale rinvia all'art. 1, comma 4, del DPR 10 novembre 1997 n. 441)

DEVE AVVENIRE CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DA COMUNICARE ALL'UFFICIO FINANZIARIO O LETTERA ANNOTATA IN APPOSITO REGISTRO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE.

LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'ALTRO CONTRAENTE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.

IL RAPPRESENTANTE **RISPONDE IN SOLIDO** CON IL SOGGETTO RAPPRESENTATO.

# TERRITORIALITÀ

NEGLI ARTT. DA 7 QUATER A 7 SEPTIES DEL D.P.R. 633/1972, SONO INDICATE LE DEROGHE AL PRINCIPIO GENERALE CHE **LEGA LA TERRITORIALITÀ AL LUOGO DOVE SI TROVA IL BENE**, IN *CASO DI CESSIONE (ART.7 BIS)*, E AL **DOMICILIO DEL PRESTATORE (QUANDO IL COMMITTENTE NON È SOGGETTO PASSIVO)**, IN *CASO DI SERVIZIO (ART.7 TER)*.

## FATTISPECIE PIU' FREQUENTE

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PRESTATORE DEL SERVIZIO	COMMITTENTE DEL SERVIZIO	CRITERIO	PRESUPPOSTO TERRITORIALE
ART. 7 - quater 1° c., lett. a) D.P.R. 633/72	SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI, COMPRESSE LE PERIZIE, LE PRESTAZIONI DI AGENZIA E LE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PREPARAZIONE E AL CORDINAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IMMOBILIARI, LA FORNITURA I DI ALLOGGIO NEL SETTORE ALBERGHIERO O IN SETTORI CON FUNZIONI ANALOGHE, IVI INCLUSA QUELLA DI ALLOGGI IN CAMPI DI VACANZA O IN TERRENI ATTREZZATI PER IL CAMPEGGIO	SOGGETTO PASSIVO STABILITO O NON STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO	QUALSIASI COMMITTENTE	IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DELLO STATO	SI
				IMMOBILE UBICATO FUORI DAL TERRITORIO DELLO STATO	NO

## REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Repubblica di San Marino, la quale non fa parte del territorio dell'Unione Europea, ma fa parte del territorio doganale dell'Unione, ha concluso direttamente con la Comunità un accordo di unione doganale e di cooperazione contenente specifiche disposizioni commerciali e doganali.

*(Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale fra la RSM e la CEE del 16.12.1991; Decisione del Consiglio 27.11.1992)*

I rapporti di scambio tra RSM e l'Italia, rilevanti ai fini IVA, sono disciplinati dal *DM del 24.12.1992 in vigore dal 01.01.1994*. Pertanto, le cessioni di beni destinate o provenienti dalla RSM sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica Italiana.



**Tale accordo esplica i suoi effetti esclusivamente per le cessioni di beni**, mentre per le prestazioni di servizi non si rendono applicabili le disposizioni che regolano i rapporti di scambio commerciale tra Italia e RSM. *(R.M. 23.04.1997 n. 88/VII-15-1088)*.

## NELL'AMBITO DELLE CESSIONI DI BENI, UNA PARTICOLARE ECCEZIONE ALL'ART. 7bis E SS. E' DISPOSTO

ART. 20 DM. 24.12/1993

VENDITE A DISTANZA

Cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza o simili, **con trasporto dei beni a cura del cedente a «privati» italiani**. (es: COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO – cessione di beni con consegna off-line).

## VENDITE «A DISTANZA» O PER «CORRISPONENZA»

Sulla base di questa evoluzione e nonostante la diversa formulazione dell'art. 20 in esame, si ritiene che sia ugualmente da considerare vendita a distanza l'acquisto diretto da parte di un privato residente in Italia in un negozio ubicato a San Marino, quando la consegna in Italia avvenga a cura del negoziante sammarinese.

A differenza del **commercio elettronico diretto** (*ricondotto nel novero delle prestazioni di servizi, dove tutte le fasi della transazione dall'ordine, al pagamento alla consegna... avvengono **on-line***)

le operazioni di **commercio elettronico indiretto** possono essere ricondotte alla fattispecie della cessione di beni assimilate alle cosiddette **VENDITE A DISTANZA O PER CORRISPONDENZA**



COMMERCIO ELETTRONICO  
INDIRETTO – B2C



CESSIONE TRA CEDENTE RSM E  
PRIVATO IVA



**NOMINA RAPPRESENTATE FISCALE IN ITALIA**  
**PER ASSOLVERE GLI OBBLIGHI IVA**



Il cedente abbia superato, nel corso dell'anno solare precedente, un determinato volume di vendite pari a € 27.888,67, ovvero non verificandosi tale condizione, dal momento in cui tale limite sia superato nell'anno (in tal caso, il superamento in corso d'anno non ha effetto sulle operazioni già effettuate nell'anno).

**CON IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2455/2017, DAL  
01.01.2021, SI POTRA' OPTARE IN ALTERNATIVA PER IL  
SISTEMA MOSS, ferma restando la necessità di una  
idonea regolamentazione che regolamenti la fase di  
importazione dei beni TRA GLI STATI**

## FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI

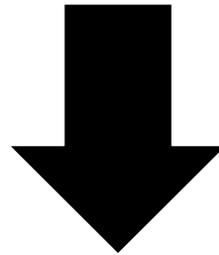
Per la fattispecie che rientrano nel **commercio elettronico italiano indiretto** non è obbligatoria l'emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, come disposto dall' *art. 22, comma 1, n.1 del DPR 633/1972*

Le operazioni in commento, inoltre, **non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale** (mediante scontrino o ricevuta), ai sensi dell' *art.2, comma 1, lett. oo del D.P.R. 696/1996*

Queste semplificazioni, proprie della vendita per corrispondenza, consentono a chi decide di aprire un negozio on-line e operare nell'ambito del commercio elettronico indiretto, di **non emettere nessun documento a fronte di una vendita a consumatori privati**, essendo sufficiente l'annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere, *ex art. 24 del D.P.R. n. 633/1972*.

I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell'IVA, devono essere, tuttavia, **annotati nel registro**, di cui al citato *art. 24 del D.P.R. n. 633/1972* **entro il giorno non festivo successivo** a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.

L'operatore economico RSM cedente, nel rispetto delle norme che regolano il passaggio dei beni tra i due paesi e quelle del commercio elettronico



**EMETTERA' UN DOCUMENTO VALORIZZATO DI CONSEGNA**

RAGIONE SOCIALE DEL RAPPRESENTATO RSM

DOMICILIO FISCALE: P.tta Gregorio  
da Rimini T. 47921 RIMINI (RN)  
P.IVA: p.iva del rappresentato

Rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 17 comma 3  
DPR 633/72 - RAGIONE SOCIALE RAPP. FISCALE

Spettabile				Merce da consegnare a			
Cliente	P. Iva / Codice fiscale	Causale del trasporto	Rif. Ordine Magento	Documento N.	Data	Paese	Divisa
Pagamento		BUONO CONSEGNA VAL	Banca				
CARTA DI CREDITO							
Collo	Designazione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.V.A.
Numero colli		Peso lordo (Kg)	Peso netto (Kg)	Porto	Spese di trasporto	Tipo trasporto	
					6,00		
Aspetto esteriore dei beni				Sovraprezzo/Sconto		Firma del conducente	
Annotazioni / Variazioni				Data e ora inizio trasporto		Firma destinatario	
Vettori				Data e ora ritiro		Firma del vettore	
				Data e ora ritiro		TOTALE DOCUMENTO	
						34,00	

Il rappresentante fiscale dovrà provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi le vendite effettuate entro

**IL GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO**

Il rappresentante fiscale dovrà dunque effettuare l'introduzione dei beni, assolvendo l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Si ritiene che questo adempimento sia sempre obbligatorio in quanto come più volte detto San Marino è un Paese terzo e dunque l'introduzione di beni in Italia costituisce pur sempre un'importazione se realizzata da operatori economici a nulla rilevando la mancanza di una dogana fisica.

Questo adempimento avverrà nel rispetto del *DM 24/12/1993 (artt. dal 13 al 16)* mediante l'integrazione della fattura riepilogativa di tutti i documenti di consegna valorizzati, sulla quale è apposto dall'Ufficio Tributario Sammarinese il timbro a secco e registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite

# FATTURAZIONE ELETTRONICA E RAPPRESENTANTE FISCALE

Con la circolare n. 13/E/2018, l' Agenzia delle Entrate ha escluso dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti esteri identificati in Italia. Pertanto gli operatori economici sammarinesi, tramite il loro rappresentante fiscale in Italia, **qualora emettano fatture in favore di privati o soggetti ad essi assimilati, dovranno emetterle in formato cartaceo e non elettronico**. Qualora dovessero ricevere fatture da operatori economici italiani per operazioni territorialmente rilevanti in Italia, dovranno essere esclusivamente in formato cartaceo.

L' Agenzia delle Entrate, con la risposta all' interpello n. 67 del 2019, ha chiarito che qualora l'operatore economico italiano opti per l'emissione della fattura elettronica (formato XML, inviato con codice identificativo destinatario 0000000), il rappresentante fiscale dovrà comunque ricevere una copia cartacea della fattura che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.